MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)
PROT. n° P1390/4122 sott. 46 bis

Roma, 30 dicembre 2003

OGGETTO: D.M. 18 settembre 2002 - Richiesta chiarimenti.

La regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private si applica alle attività elencate all'art. 4 del D.P.R. 14 gennaio 1997, tra cui non sono compresi ambulatori e cliniche veterinarie.

Parere del Comando

Si fa riferimento a quanto indicato in oggetto per chiedere, gentilmente, di rispondere al seguente quesito:
- tra gli ambulatori pubblici o privati devono essere collocati anche le strutture ambulatoriali per la cura degli animali (veterinari)?